



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno quattordici del mese di maggio DUEMILADODICI

IL GIUDICE MONOCRATICO dott. F. CISTULLI
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
II SEZIONE PENALE

Con la presenza del P.M. ONORARIO Avv. P. MASTRONARDI
Con l'assistenza dell'ausiliario Dott. F. MOPNGELLI
Ha pronunciato, mediante lettura integrale, la seguente

SENTENZA
CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella causa penale di primo grado

Contro

1 - nato a ed ivi
residente LIB. CONTUMACE dif. di
fid. Avv. A. M. La Scala assente sost. con delega Avv. Aldo
Maria Fornari presente Foro di Bari

IMPUTATO

Ved. foglio allegato

CONCLUSIONI DELLE PARTI

P.M. e DIFESA assoluzione perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato

N. 9516/10 R.G. P.M.
N. 607/12 R.G. TRIB.
N. 1091 Reg. Sent

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Il 14.05.2012

TRASMESSA AL P.G. 17/5/2012

COMUNICATA IL

Appello o ricorso per cassazione

il

Trasmissione atti in Corte App./

Cass. il

Trasmesso estratto al contumace

il

notificato il

SENTENZA IRREVOCABILE

il

Scheda per

redatta il

N. Camp. Penale

N. Reg. Esec.

Procura Repubblica di Bari

Estratto Sentenza trasmessa

a

il

N.Rep.

N. Mod. 71M.E.

Atti Giud. del

Art. N. Mod. 9

Camp. Civ. N.

Comunicazione ex art.27 reg.es.

cpp il

imputata:

- a) del reato di cui all'art. 483 CP, per avere falsamente attestato, nell'autocertificazione presentata
- sulla ricetta n. in data

22/11/2005

al C.U.P. (Centro Unificato di Prenotazione) dell'A.S.L./BA, di possedere il reddito relativo al proprio nucleo familiare, riguardante l'anno 2004 inferiore al limite di reddito per esenzione prescritto di €.12.394,05 laddove, invece, possedeva un reddito, per un importo reale pari ad €.16.874,00;

- b) del reato di cui agli artt. 640, 1° e 2° comma n. 1 CP, perché con artifici e raggiri, consistiti nella falsa autocertificazione, sub a), induceva in errore l'A.S.L./BA in persona del legale rappresentante pro-tempore, procurandosi l'ingiusto profitto, consistito nel mancato pagamento dell'importo corrispondente al ticket dovuto, in relazione alla prestazione sanitaria richiesta ed effettuata, con corrispondente danno per il Servizio Sanitario Nazionale, pari ad €. 36,15 e, pertanto, cagionando al citato Ente Pubblico, un danno patrimoniale di speciale tenuità.

In Bari

il 22/11/2005



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

MOTIVAZIONE

In seguito ad opposizione a decreto penale di condanna, Il gip con decreto del 23 gennaio 2012 disponeva il giudizio immediato nei confronti di _____ per rispondere dei reati in epigrafe indicati commessi in data 22 novembre 2005. All'odierna udienza, contumace l'imputata, revocato il decreto penale di condanna, aperto il dibattimento, veniva acquisito su richiesta concorde delle parti il fascicolo del PM ai fini della utilizzazione per la decisione. Quindi, previa indicazione degli atti utilizzabili per la decisione, sentite le conclusioni rassegnate dalle parti, la scrivente ha deciso dando lettura della presente sentenza.

La imputata va assolta poiché la scrivente condivide l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 16/12/2010 n. 7537 (data dep. 25 febbraio 2011) il cui contenuto viene di seguito riportato:

"L'art. 316 ter c.p., punisce condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate (oltre che dal silenzio antidoveroso) da false dichiarazioni o dall'uso di atti o documenti falsi, ma nelle quali l'erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore perchè in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale attestazione del richiedente".

Rileva in proposito la Corte di Cassazione che, in relazione al reato di truffa, la giurisprudenza ha gradualmente svalutato il ruolo della condotta, orientandosi sempre più verso una configurazione del delitto in senso causale, ove ciò che rileva non è tanto la definizione dei concetti di artifici e raggiri, quanto, piuttosto, la idoneità di quelle condotte a produrre l'effetto di induzione in errore del soggetto passivo. Si è così assistito al consolidarsi della affermazione secondo la quale, ai fini della sussistenza del reato di truffa, l'idoneità dell'artificio e del raggio deve essere valutata in concreto, ossia con riferimento diretto alla particolare situazione in cui è avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello stesso.

Le Sezioni Unite, già con la sentenza 24/01/1996, ebbero ad evidenziare la rilevanza della questione "se il concetto di artifici e raggiri sia integrato anche dalla menzogna pura e semplice e cioè dalla menzogna che, senza particolari modalità ingannatorie aggiuntive, abbia determinato l'errore nel soggetto passivo":

questione - avvertivano le Sezioni Unite - senz'altro seria, "potendosi ritenere che la menzogna pura e semplice integra soltanto la condotta che induce in errore, ma non la condotta posta in essere con artifici e raggiri".

A fronte di tale avvertimento, poi, sempre le Sezioni Unite - con la sentenza n. 16568 del 2007, - hanno statuito che "vanno ricondotte alla fattispecie di cui all'art. 316 ter - e non a quella di truffa - le condotte alle quali non consegua un'induzione in errore per l'ente erogatore, dovendosi tenere conto, al riguardo, sia delle modalità del procedimento di volta in volta in rilievo ai fini della specifica erogazione, sia delle modalità effettive del suo svolgimento nel singolo caso concreto".

Questo principio va ribadito ed alla stregua di esso la truffa va ravvisata solo ove l'ente erogante sia stato in concreto "circuito" nella valutazione di elementi attestativi o certificativi artificialmente decettivi.

1



La sussistenza della induzione in errore, da un lato, e la natura fraudolenta della condotta, dall'altro, deve formare oggetto (come segnalato dalla Corte Costituzionale) di una disamina da condurre caso per caso, alla stregua di tutte le circostanze che caratterizzano la vicenda in concreto.

Significazioni in tal senso possono trarsi, del resto, dalla stessa collocazione topografica dell'art. 316 ter c.p., e dagli elementi descrittivi che compaiono tanto nella rubrica che nel testo della norma, chiaramente evidenzianti la volontà del legislatore di perseguire sostanzialmente la percezione sine titulo delle erogazioni in via privilegiata rispetto alle modalità attraverso le quali l'indebita percezione si è realizzata.

Il principio dianzi enunciato va poi specificato nel senso che:

"Integra il delitto di cui all'art. 316 ter c.p., anche la indebita percezione di erogazioni pubbliche di natura assistenziale, tra le quali rientrano quelle concernenti la esenzione del ticket per prestazioni sanitarie ed ospedaliere, in quanto nel concetto di conseguimento indebito di una erogazione da parte di enti pubblici rientrano tutte le attività di contribuzione ascrivibili a tali enti, non soltanto attraverso l'elargizione precipua di una somma di danaro ma pure attraverso la concessione dell'esenzione dal pagamento di una somma agli stessi dovuta, perchè anche in questo secondo caso il richiedente ottiene un vantaggio e beneficio economico che viene posto a carico della comunità".

La nozione di "contributo" va intesa, infatti, quale conferimento di un apporto per il raggiungimento di una finalità pubblicamente rilevante e tale apporto, in una prospettiva di interpretazione coerente con la ratio della norma, non può essere limitato alle sole elargizioni di danaro.

Appare utile rilevare, in proposito, che l'art. 316 ter è stato inserito nel codice penale dalla L. 29 settembre 2000, n. 300, nel quadro delle misure di adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalla Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee redatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, e nessun argomento contrario all'inclusione anche delle prestazioni assistenziali nelle previsioni dello stesso art. 316 ter potrebbe trarsi dalla locuzione "contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo", che pure nella normativa comunitaria viene formulata con termini del tutto generici e privi di uno specifico significato tecnico riferibile soltanto a sovvenzioni in danaro e non anche ad agevolazioni ed ausili economici di qualsiasi tipo, attribuiti con scopi sociali.

Deve considerarsi, poi, che - mentre la norma peculiare posta dall'art. 316 bis c.p., è rivolta specificamente a reprimere la distrazione dei contributi pubblici dalle finalità per le quali sono stati erogati - l'art. 316 ter, sanziona la percezione di per sè indebita delle erogazioni, senza che vengano in rilievo particolari destinazioni funzionali, e ciò può ritenersi ulteriore elemento confermativo della possibilità di ricondurre nell'ambito di quest'ultima fattispecie anche erogazioni a destinazione non vincolata quali quelle assistenziali.

Esaminato secondo l'impostazione dianzi delineata, il caso che ci occupa appare caratterizzato dalla inesistenza di quella "induzione in errore", che integra elemento costitutivo del reato di truffa.

La vicenda, invero, nei suoi elementi fattuali, non è integrata dall'esistenza di un attestato o di un certificato di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, in relazione al reddito, rilasciato dall'azienda USL in seguito alla compilazione di un'autocertificazione del beneficiario, ma l'assistita ha apposto la propria firma sull'impegnativa di prescrizione accanto al termine Reddito. In base a ciò solo la struttura sanitaria ha erogato le prestazioni in regime di esonero.

Nella vicenda in esame, in conclusione, i fatti contestati vanno ricompresi nello schema descrittivo dell'art. 316 ter c.p., ivi assorbiti i reati di falso e di truffa, ed a ciò consegue la declaratoria di non previsione del fatto come reato, in quanto non risulta superata la soglia di punibilità, ragguagliata al valore di Euro 3.999,96, indicata nel secondo comma della richiamata previsione legislativa.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve
reato.

dai reati ascrittibile perchè il fatto non è previsto dalla legge come

Motivazione contestuale.

Bari, 14 maggio 2012

Il giudice

Dott.ssa Flora Cistulli

